

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Regolamento (CE) n. 1663/2002 della Commissione, del 19 settembre 2002, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli	1
Regolamento (CE) n. 1664/2002 della Commissione, del 19 settembre 2002, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero	3
Regolamento (CE) n. 1665/2002 della Commissione, del 19 settembre 2002, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali	5
Regolamento (CE) n. 1666/2002 della Commissione, del 19 settembre 2002, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la settima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1331/2002	7
* Regolamento (CE) n. 1667/2002 della Commissione, del 19 settembre 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 2535/2001 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l'apertura di contingenti tariffari e che deroga a tale regolamento	8
Regolamento (CE) n. 1668/2002 della Commissione, del 19 settembre 2002, relativo al rilascio di titoli di esportazione nel settore vitivinicolo	12
Regolamento (CE) n. 1669/2002 della Commissione, del 19 settembre 2002, relativo al rilascio di titoli d'importazione di riso originario dei paesi meno progrediti	13
Regolamento (CE) n. 1670/2002 della Commissione, del 19 settembre 2002, relativo al rilascio di titoli di importazione di riso originario degli Stati ACP e dei PTOM per le domande presentate nei primi cinque giorni lavorativi del mese di settembre 2002 in applicazione del regolamento (CE) n. 2603/97	14
Regolamento (CE) n. 1671/2002 della Commissione, del 19 settembre 2002, che fissa la restituzione massima all'esportazione d'orzo nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 901/2002	16



Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

Regolamento (CE) n. 1672/2002 della Commissione, del 19 settembre 2002, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di segala di cui al regolamento (CE) n. 900/2002	17
Regolamento (CE) n. 1673/2002 della Commissione, del 19 settembre 2002, che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 899/2002	18
Regolamento (CE) n. 1674/2002 della Commissione, del 19 settembre 2002, che fissa la restituzione massima all'esportazione di avena nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1582/2002	19
* Direttiva 2002/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, sulla riduzione del livello delle emissioni inquinanti dei veicoli a motore a due o a tre ruote e che modifica la direttiva 97/24/CE ⁽¹⁾	20
Dichiarazione della Commissione	31
Dichiarazione complementare della Commissione	32
<hr/>	
II <i>Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità</i>	
Commissione	
2002/756/CE:	
* Decisione della Commissione, del 16 settembre 2002, recante disposizioni per l'esecuzione di prove ed analisi comparative comunitarie sulle sementi e sui materiali di moltiplicazione di taluni vegetali a norma delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 92/33/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE e 2002/57/CE del Consiglio ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2002) 3350]	33
2002/757/CE:	
* Decisione della Commissione, del 19 settembre 2002, relativa a misure fitosanitarie provvisorie di emergenza volte ad impedire l'introduzione e la propagazione nella Comunità di <i>Phytophthora ramorum</i> Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov. [notificata con il numero C(2002) 3380]	37
<hr/>	
Rettifiche	
* Rettifica della direttiva 2002/69/CE della Commissione, del 26 luglio 2002, che stabilisce i metodi di campionamento e d'analisi per il controllo ufficiale di diossine e la determinazione di PCB diossina-simili nei prodotti alimentari (GU L 209 del 6.8.2002)	40

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1663/2002 DELLA COMMISSIONE**del 19 settembre 2002****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 settembre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 settembre 2002.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'agricoltura

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 settembre 2002, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	46,5
	060	64,9
	096	8,7
	999	40,0
0707 00 05	052	102,3
	628	143,3
	999	122,8
0709 90 70	052	79,9
	999	79,9
0805 50 10	388	56,5
	524	55,4
	528	50,3
	999	54,1
0806 10 10	052	67,4
	064	100,6
	400	166,7
	664	99,1
	999	108,4
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	052	50,0
	388	82,4
	400	103,4
	512	99,2
	720	74,3
	804	86,1
	999	82,6
0808 20 50	052	89,9
	388	69,8
	720	50,1
	999	69,9
0809 30 10, 0809 30 90	052	125,0
	999	125,0
0809 40 05	052	74,5
	060	63,5
	064	60,2
	066	97,4
	094	53,9
	624	145,8
	999	82,6

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 1664/2002 DELLA COMMISSIONE
del 19 settembre 2002**

che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1422/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione di melassi nel settore dello zucchero e che modifica il regolamento (CEE) n. 785/68 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2 e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1422/95, il prezzo cif all'importazione di melassi, di seguito denominato «prezzo rappresentativo», viene stabilito conformemente al regolamento (CEE) n. 785/68 della Commissione ⁽⁴⁾. Tale prezzo si intende fissato per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento citato.
- (2) Il prezzo rappresentativo del melasso è calcolato per un determinato luogo di transito di frontiera della Comunità, che è Amsterdam. Questo prezzo deve essere calcolato in base alle possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale stabilite mediante i corsi o i prezzi di tale mercato adeguati in funzione delle eventuali differenze di qualità rispetto alla qualità tipo. La qualità tipo del melasso è stata definita dal regolamento (CEE) n. 785/68.
- (3) Per rilevare le possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale, occorre tener conto di tutte le informazioni riguardanti le offerte fatte sul mercato mondiale, i prezzi constatati su importanti mercati dei paesi terzi e le operazioni di vendita concluse negli scambi internazionali di cui la Commissione abbia avuto conoscenza direttamente o per il tramite degli Stati membri. All'atto di tale rilevazione, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 785/68, può essere presa come base una media di più prezzi, purché possa essere considerata rappresentativa della tendenza effettiva del mercato.
- (4) Non si tiene conto delle informazioni quando esse non riguardano merce sana, leale e mercantile o quando il prezzo indicato nell'offerta riguarda soltanto una quantità limitata non rappresentativa del mercato. Devono

essere esclusi anche i prezzi d'offerta che possono essere ritenuti non rappresentativi della tendenza effettiva del mercato.

- (5) Per ottenere dati comparabili relativi al melasso della qualità tipo, è necessario, secondo la qualità di melasso offerta, aumentare ovvero diminuire i prezzi in funzione dei risultati ottenuti dall'applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 785/68.
- (6) Un prezzo rappresentativo può, a titolo eccezionale, essere mantenuto ad un livello invariato per un periodo limitato quando il prezzo d'offerta in base al quale è stato stabilito il precedente prezzo rappresentativo non è pervenuto a conoscenza della Commissione e quando i prezzi d'offerta disponibili, ritenuti non sufficientemente rappresentativi della tendenza effettiva del mercato, determinerebbero modifiche brusche e rilevanti del prezzo rappresentativo.
- (7) Qualora esista una differenza tra il prezzo limite per il prodotto in causa e il prezzo rappresentativo, occorre fissare dazi addizionali all'importazione alle condizioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1422/95. In caso di sospensione dei dazi all'importazione a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, occorre fissare importi specifici per tali dazi.
- (8) Dall'applicazione delle suddette disposizioni risulta che i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione dei prodotti in causa devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento.
- (9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1422/95 sono indicati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 settembre 2002.

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26.

⁽³⁾ GU L 141 del 24.6.1995, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU L 145 del 27.6.1968, pag. 12.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 settembre 2002.

Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'agricoltura

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 settembre 2002, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero

(in EUR)

Codice NC	Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio addizionale per 100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio all'importazione in ragione di sospensione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95 per 100 kg netti del prodotto considerato ⁽²⁾
1703 10 00 ⁽¹⁾	8,40	—	0
1703 90 00 ⁽¹⁾	11,83	—	0

⁽¹⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68, modificato.

⁽²⁾ Detto importo si sostituisce, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, al tasso del dazio della tariffa doganale comune fissato per questi prodotti.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1665/2002 DELLA COMMISSIONE
del 19 settembre 2002**

che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1260/2001, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione.
- (2) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1260/2001, le restituzioni per lo zucchero bianco e greggio non denaturati ed esportati allo stato naturale devono essere fissate tenendo conto della situazione sul mercato comunitario e sul mercato mondiale dello zucchero, e in particolare degli elementi di prezzo e di costo indicati all'articolo 28 dello stesso regolamento. In conformità dello stesso articolo, è opportuno tener conto ugualmente dell'aspetto economico delle esportazioni previste.
- (3) Per lo zucchero greggio la restituzione deve essere fissata per la qualità tipo. Quest'ultima è definita nell'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 1260/2001. Tale restituzione è inoltre fissata in conformità dell'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/2001. Lo zucchero candito è stato definito dal regolamento (CE) n. 2135/95 della Commissione, del 7 settembre 1995, relativo alle modalità di applicazione per la concessione di restituzioni all'esportazione nel settore dello zucchero ⁽³⁾. L'importo della restituzione così calcolato per quanto concerne gli zuccheri con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti deve applicarsi al loro tenore di saccarosio ed essere pertanto fissato per 1 % di tale tenore.

- (4) La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per lo zucchero secondo la sua destinazione.
- (5) In casi particolari l'importo della restituzione può essere fissato mediante atti di natura diversa.
- (6) La restituzione deve essere fissata ogni due settimane; la stessa può essere modificata nell'intervallo.
- (7) L'applicazione delle suddette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dello zucchero, e in particolare ai corsi o prezzi dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, conduce a fissare la restituzione conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.
- (8) Il regolamento (CE) n. 1260/2001 non prevede la proroga del regime di compensazione delle spese di magazzino a partire dal 1° luglio 2001. Occorre pertanto tenerne conto nella fissazione delle restituzioni da concedere quando l'esportazione si effettua dopo il 30 settembre 2001.
- (9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1260/2001, come tali e non denaturati, sono fissate agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 settembre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 settembre 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26.

⁽³⁾ GU L 214 dell'8.9.1995, pag. 16.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 settembre 2002, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Importo delle restituzioni
1701 11 90 9100	A00	EUR/100 kg	40,92 ⁽¹⁾
1701 11 90 9910	A00	EUR/100 kg	41,84 ⁽¹⁾
1701 11 90 9950	A00	EUR/100 kg	⁽²⁾
1701 12 90 9100	A00	EUR/100 kg	40,92 ⁽¹⁾
1701 12 90 9910	A00	EUR/100 kg	41,84 ⁽¹⁾
1701 12 90 9950	A00	EUR/100 kg	⁽²⁾
1701 91 00 9000	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,4448
1701 99 10 9100	A00	EUR/100 kg	44,48
1701 99 10 9910	A00	EUR/100 kg	45,48
1701 99 10 9950	A00	EUR/100 kg	45,48
1701 99 90 9100	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,4448

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio.

⁽²⁾ Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU L 255 del 26.9.1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU L 309 del 21.11.1985, pag. 14).

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6).

**REGOLAMENTO (CE) N. 1666/2002 DELLA COMMISSIONE
del 19 settembre 2002**

che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la settima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1331/2002

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità al regolamento (CE) n. 1331/2002 della Commissione, del 23 luglio 2002, relativo a una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco nel quadro della campagna di commercializzazione 2002/2003 ⁽³⁾, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero.
- (2) In base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2002, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del

mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale.

- (3) Dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la settima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la settima gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CE) n. 1331/2002, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 48,770 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 settembre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 settembre 2002.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GUL 178 del 30.6.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GUL 104 del 20.4.2002, pag. 26.

⁽³⁾ GUL 195 del 24.7.2002, pag. 6.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1667/2002 DELLA COMMISSIONE
del 19 settembre 2002**

che modifica il regolamento (CE) n. 2535/2001 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l'apertura di contingenti tariffari e che deroga a tale regolamento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 509/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 29, paragrafo 1,

visto il regolamento (CE) n. 1151/2002 del Consiglio, del 27 giugno 2002, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con l'Estonia ⁽³⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 1361/2002 del Consiglio, del 22 luglio 2002, che stabilisce concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Lituania ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 1362/2002 del Consiglio, del 22 luglio 2002, che stabilisce concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Lettonia ⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 1408/2002 del Consiglio, del 29 luglio 2002, che stabilisce concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con l'Ungheria ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1165/2002 ⁽⁸⁾, stabilisce fra l'altro le modalità di applicazione, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, dei regimi di importazione previsti negli accordi europei tra la Comunità e gli Stati membri, da una parte, e alcuni paesi dell'Europa centrale e orientale, dall'altra. Occorre

modificare detto regolamento per attuare le concessioni di cui ai regolamenti (CE) n. 1151/2002, (CE) n. 1361/2002, (CE) n. 1362/2002 e (CE) n. 1408/2002.

- (2) È necessario aprire nuovi contingenti e riaprire i contingenti esistenti il 1° ottobre 2002 qualora i quantitativi risultanti dalle nuove concessioni superino i quantitativi disponibili nel luglio 2002. Poiché i contingenti all'importazione fissati dal regolamento (CE) n. 2535/2001 sono di norma aperti il 1° luglio, è opportuno prevedere una deroga alle disposizioni di cui agli articoli 6, 12 e 14 del regolamento citato.
- (3) Alcuni nuovi contingenti riguardano quantitativi limitati, che rendono inapplicabile la disposizione di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2535/2001. È pertanto necessario modificare tale disposizione.
- (4) Il rimborso dei dazi all'importazione per i prodotti elencati nell'allegato I, parti 8 e 9, della versione precedente all'entrata in vigore del presente regolamento, importati in virtù dei titoli utilizzati a partire dal 1° luglio 2002, è effettuato conformemente agli articoli da 878 a 898 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/2002 ⁽¹⁰⁾.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2535/2001 è modificato come segue:

- 1) all'articolo 5, il testo della lettera b) è sostituito dal seguente:
- «b) contingenti previsti dai regolamenti (CE) n. 2290/2000, (CE) n. 2433/2000, (CE) n. 2434/2000, (CE) n. 2435/2000, (CE) n. 2475/2000, (CE) n. 2851/2000, (CE) n. 1151/2002, (CE) n. 1361/2002, (CE) n. 1362/2002 e (CE) n. 1408/2002.»;

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 79 del 22.3.2002, pag. 15.

⁽³⁾ GU L 170 del 29.6.2002, pag. 15.

⁽⁴⁾ GU L 198 del 27.7.2002, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 198 del 27.7.2002, pag. 13.

⁽⁶⁾ GU L 205 del 2.8.2002, pag. 9.

⁽⁷⁾ GU L 341 del 22.12.2001, pag. 29.

⁽⁸⁾ GU L 170 del 29.6.2002, pag. 49.

⁽⁹⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

⁽¹⁰⁾ GU L 68 del 12.3.2002, pag. 11.

2) all'articolo 13, paragrafo 2, il testo del primo comma è sostituito dal seguente:

«La domanda di titolo riguarda non più del 10 % del quantitativo stabilito per il semestre di cui all'articolo 6, senza che tale domanda possa tuttavia essere inferiore a 10 tonnellate.»;

3) nell'allegato I, parte B, i punti 4, 7, 8 e 9 sono sostituiti dal testo figurante nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

1. In deroga all'articolo 6 e all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2535/2001, per il periodo compreso fra il 1° luglio e il 31 dicembre 2002 le domande di titoli di importazione possono essere presentate dal 1° al 10 ottobre 2002 per i contingenti aperti il 1° ottobre 2002 di cui all'allegato I, parte B, punti 4, 7, 8 e 9, del suddetto regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 settembre 2002.

La domanda di titolo riguarda non più del 10 % del quantitativo del contingente aperto il 1° ottobre 2002, senza che tale domanda possa tuttavia essere inferiore a 10 tonnellate.

2. In deroga all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 2535/2001, gli operatori che nel periodo dal 1° al 10 luglio 2002 hanno presentato una domanda di titolo di importazione riguardante uno dei contingenti di cui all'allegato I, parte B, punti 4, 7, 8 e 9, di detto regolamento possono presentare una nuova domanda per lo stesso contingente nel quadro del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 2002.

Il punto 3 dell'articolo 1 si applica a decorrere dal 1° luglio 2002, ad esclusione dell'apertura dei contingenti 09.4776, 09.4777 e 09.4778 di cui all'allegato I, parte B, punto 4, del regolamento (CE) n. 2535/2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

ALLEGATO I B

4. Prodotti originari dell'Ungheria

Numero del contingente	Codice NC	Designazione delle merci ⁽¹⁾ ⁽²⁾	Aliquota del dazio applicabile (% del dazio NPF)	Quantitativi annui (in t) dall'1.7.2002 al 30.6.2003	Quantitativi disponibili all'1.7.2002 ⁽³⁾	Quantitativi disponibili all'1.10.2002	Quantitativi dall'1.1.2003 al 30.6.2003	Aumento annuo a partire dall'1.7.2003
09.4775	0401 0402		Esenzione	1 300	227,5	422,5	650	130
09.4776	da 0403 10 11 a 0403 10 39 da 0403 90 11 a 0403 90 69		Esenzione	50	—	25	25	10
09.4777	0404		Esenzione	50	—	25	25	10
09.4778	0405 10 11 0405 10 19 0405 10 30 0405 10 50 0405 10 90 0405 20 90 0405 90 10 0405 90 90		Esenzione	300	—	150	150	30
09.4733	0406		Esenzione	4 200	2 100	—	2 100	350

7. Prodotti originari dell'Estonia

Numero del contingente	Codice NC	Designazione delle merci ⁽¹⁾ ⁽²⁾	Aliquota del dazio applicabile (% del dazio NPF)	Quantitativi annui (in t) dall'1.7.2002 al 30.6.2003	Quantitativi disponibili all'1.7.2002 ⁽³⁾	Quantitativi disponibili all'1.10.2002	Quantitativi dall'1.1.2003 al 30.6.2003	Aumento annuo a partire dall'1.7.2003
09.4578	0401		Esenzione	800	400	—	400	150
09.4546	0402 10 19 0402 21 19		Esenzione	14 000	8 000	—	6 000	0
09.4579	da 0403 10 11 a 0403 10 39		Esenzione	800	240	160	400	240
09.4580	0403 90 59 0403 90 61 0403 90 63 0403 90 69		Esenzione	1 120	560	—	560	210
09.4547	0405 10 11 0405 10 19		Esenzione	4 800	2 400	—	2 400	900
09.4582	0406 10		Esenzione	1 120	560	—	560	210
09.4581	0406 20 0406 30 0406 40 0406 90		Esenzione	4 000	1 600	400	2 000	1 200

8. Prodotti originari della Lettonia

Numero del contingente	Codice NC	Designazione delle merci ⁽¹⁾ ⁽²⁾	Aliquota del dazio applicabile (% del dazio NPF)	Quantitativi annui (in t) dall'1.7.2002 al 30.6.2003	Quantitativi disponibili dall'1.7.2002 ⁽³⁾	Quantitativi disponibili dall'1.10.2002	Quantitativi dall'1.1.2003 al 30.6.2003	Aumento annuo a partire dall'1.7.2003
09.4872	0401		Esenzione	200	—	100	100	20
09.4873	0402		Esenzione	3 800	2 525	—	1 275	0
09.4874	da 0403 10 11 a 0403 10 39 da 0403 90 11 a 0403 90 69		Esenzione	100		50	50	10
09.4551	0405 10 11 0405 10 19 0405 10 30 0405 10 50 0405 10 90 0405 20 90 0405 90 10 0405 90 90		Esenzione	2 255	1 127,5	—	1 127,5	190
09.4552	0406		Esenzione	5 000	1 800	700	2 500	500

9. Prodotti originari della Lituania

Numero del contingente	Codice NC	Designazione delle merci ⁽¹⁾ ⁽²⁾	Aliquota del dazio applicabile (% del dazio NPF)	Quantitativi annui (in t) dall'1.7.2002 al 30.6.2003	Quantitativi disponibili all'1.7.2002 ⁽³⁾	Quantitativi disponibili all'1.10.2002	Quantitativi dall'1.1.2003 al 30.6.2003	Aumento annuo a partire dall'1.7.2003
09.4862	0401		Esenzione	3 000	—	1 500	1 500	300
09.4863	0402		Esenzione	6 350	3 150	25	3 175	635
09.4864	da 0403 10 11 a 0403 10 39 da 0403 90 11 a 0403 90 69		Esenzione	300		150	150	30
09.4865	0404		Esenzione	2 000	—	1 000	1 000	200
09.4866	0405 10 11 0405 10 19 0405 10 30 0405 10 50 0405 10 90 0405 20 90 0405 90 10 0405 90 90		Esenzione	2 100	1 050	—	1 050	210
09.4557	0406		Esenzione	7 200	3 600	—	3 600	600

⁽¹⁾ Nonostante le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Laddove vengono indicati gli ex codici NC, il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente descrizione.

⁽²⁾ Questa concessione si applica esclusivamente ai prodotti che non beneficiano di alcun aiuto all'esportazione.

⁽³⁾ Quantitativi disponibili sulla base dei numeri di contingenti in applicazione prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

REGOLAMENTO (CE) N. 1668/2002 DELLA COMMISSIONE
del 19 settembre 2002
relativo al rilascio di titoli di esportazione nel settore vitivinicolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 883/2001 della Commissione, del 24 aprile 2001, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore vitivinicolo con i paesi terzi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1574/2002 ⁽²⁾ in particolare gli articoli 7 e 9, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 63, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2585/2001 ⁽⁴⁾, ha limitato la concessione di restituzioni all'esportazione per i prodotti del settore vitivinicolo ai volumi e alle spese convenuti nel quadro dell'accordo sull'agricoltura, concluso nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round.
- (2) L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 883/2001 ha stabilito le condizioni alle quali la Commissione può adottare misure particolari per evitare il superamento della quantità prevista o del bilancio disponibile nel quadro di tale accordo.
- (3) In base alle informazioni relative alle domande di titoli di esportazione di cui dispone la Commissione alla data del 18 settembre 2002, le quantità ancora disponibili per il periodo fino al 15 novembre 2002, per le zone di destinazione 1) Africa e 3) Europa dell'Est, di cui all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 883/2001,

rischiano di essere superate, a meno che non si adottino restrizioni del rilascio dei titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione. Di conseguenza, è opportuno applicare una percentuale uniforme di accettazione delle domande presentate dal 16 settembre al 17 settembre 2002 e sospendere per queste zone fino al 16 novembre 2002 il rilascio dei titoli per le domande pendenti, nonché la presentazione delle domande stesse,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione nel settore vitivinicolo, le cui domande sono state presentate dal 16 settembre al 17 settembre 2002 nel quadro del regolamento (CE) n. 883/2001, sono rilasciati nella misura del 75,60 % dei quantitativi richiesti per la zona 1) Africa e rilasciati nella misura del 12,52 % dei quantitativi richiesti per la zona 3) Europa dell'Est.

2. Fino al 16 novembre 2002, sono sospesi per le zone di destinazione 1) Africa e 3) Europa dell'Est il rilascio di titoli di esportazione per i prodotti del settore vitivinicolo, di cui al paragrafo 1, per quanto riguarda le domande presentate a partire dal 18 settembre 2002, nonché la presentazione di domande di titolo a partire dal 20 settembre 2002.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 settembre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 settembre 2002.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'agricoltura

⁽¹⁾ GU L 128 del 10.5.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 235 del 3.9.2002, pag. 10.

⁽³⁾ GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 345 del 29.12.2001, pag. 10.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1669/2002 DELLA COMMISSIONE
del 19 settembre 2002**

relativo al rilascio di titoli d'importazione di riso originario dei paesi meno progrediti

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2501/2001 del Consiglio, del 10 dicembre 2001, relativo all'applicazione di uno schema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 1° gennaio 2002-31 dicembre 2004 ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1401/2002 della Commissione, del 31 luglio 2002, recante norme dettagliate per l'apertura e la gestione dei contingenti tariffari di riso originario dei paesi meno progrediti, per le campagne di commercializzazione da 2002/03 a 2008/09 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1401/2002 ha aperto per la campagna 2002/2003 un contingente tariffario per un quantitativo pari a 2 895 tonnellate, espresso in equivalente riso semigreggio.
- (2) In applicazione dell'articolo 5 di detto regolamento, entro dieci giorni lavorativi dalla scadenza del termine per la notifica da parte degli Stati membri la Commissione decide in quale misura possano essere accolte le richieste presentate.

- (3) I quantitativi oggetto delle domande superano i quantitativi disponibili. Occorre pertanto fissare un coefficiente percentuale di riduzione applicabile ai quantitativi richiesti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le domande relative a titoli d'importazione di riso originario dei paesi meno sviluppati di cui all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 2501/2001, presentate nel corso dei primi cinque giorni lavorativi del mese di settembre 2002 in applicazione del regolamento (CE) n. 1401/2002 e notificate alla Commissione, i titoli d'importazione sono rilasciati applicando ai quantitativi che figurano nelle domande un coefficiente percentuale di riduzione del 91,2814 %.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 settembre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 settembre 2002.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 346 del 31.12.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 203 dell'1.8.2002, pag. 42.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1670/2002 DELLA COMMISSIONE
del 19 settembre 2002**

**relativo al rilascio di titoli di importazione di riso originario degli Stati ACP e dei PTOM per le
domande presentate nei primi cinque giorni lavorativi del mese di settembre 2002 in applicazione
del regolamento (CE) n. 2603/97**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1706/98 del Consiglio, del 20 luglio 1998, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e che abroga il regolamento (CEE) n. 715/90 ⁽¹⁾,

vista la decisione 2001/822/CE del Consiglio, del 27 novembre 2001, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità europea («Decisione sull'associazione d'oltremare») ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 2603/97 della Commissione, del 16 dicembre 1997, recante modalità di applicazione per l'importazione di riso originario degli Stati ACP, nonché per l'importazione di riso originario dei paesi e territori d'oltremare (PTOM) ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 174/2002 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) In applicazione dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2603/97, entro dieci giorni dal termine fissato per la comunicazione da parte degli Stati membri, la Commissione decide in quale misura possano essere accolte le domande presentate e stabilisce i quantitativi

disponibili per il lotto successivo e, se del caso, per il lotto complementare del mese di ottobre.

- (2) Le quantità indicate nelle domande presentate per il lotto di settembre 2002 sono superiori alle quantità disponibili per lo stesso lotto. Tale constatazione implica la necessità che i titoli vengano rilasciati per le quantità indicate nelle domande, previa applicazione della percentuale di riduzione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per le domande di titoli di importazione di riso presentate nei primi cinque giorni lavorativi del mese di settembre 2002 in virtù del regolamento (CE) n. 2603/97 e comunicate alla Commissione, i titoli sono rilasciati per le quantità indicate nelle domande, previa applicazione, secondo i casi, delle percentuali di riduzione fissate nell'allegato.

2. Le quantità disponibili per il lotto complementare del mese di ottobre sono fissate nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 settembre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 settembre 2002.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'agricoltura

⁽¹⁾ GU L 215 dell'1.8.1998, pag. 12.

⁽²⁾ GU L 314 del 30.11.2001, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 351 del 23.12.1997, pag. 22.

⁽⁴⁾ GU L 30 del 31.1.2002, pag. 33.

ALLEGATO

Percentuali di riduzione da applicare alle quantità domandate per il lotto del mese di settembre 2002 e quantità disponibili per il lotto complementare del mese di ottobre

Origine/Prodotto	Percentuale di riduzione		Quantità disponibile per il lotto complementare del mese di ottobre 2002 (in t)	
	Antille olandesi e Aruba	PTOM meno sviluppati	Antille olandesi e Aruba	PTOM meno sviluppati
PTOM (articolo 6) — Codici NC 1006	17,6849	—	—	6 711

Origine/Prodotto	Percentuale di riduzione	Quantitativi disponibili per il lotto complementare del mese di ottobre 2002 (in t)
ACP (articolo 2, paragrafo 1) — Codici NC 1006 10 21 a 1006 10 98, 1006 20 e 1006 30	53,0971	—

**REGOLAMENTO (CE) N. 1671/2002 DELLA COMMISSIONE
del 19 settembre 2002**

**che fissa la restituzione massima all'esportazione d'orzo nell'ambito della gara di cui al regolamento
(CE) n. 901/2002**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1163/2002 ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1324/2002 ⁽⁵⁾, e in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione d'orzo verso qualsiasi paese terzo salvo gli Stati Uniti d'America, il Canada, l'Estonia e la Lettonia è stata indetta con il regolamento (CE) n. 901/2002 della Commissione ⁽⁶⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1230/2002 ⁽⁷⁾.
- (2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, deci-

dere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima.

- (3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 13 al 19 settembre 2002, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 901/2002, la restituzione massima all'esportazione d'orzo è fissata a 0,00 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 settembre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 settembre 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GUL 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GUL 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GUL 147 del 30.6.1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GUL 170 del 29.6.2002, pag. 46.

⁽⁵⁾ GUL 194 del 23.7.2002, pag. 26.

⁽⁶⁾ GUL 142 del 31.5.2002, pag. 17.

⁽⁷⁾ GUL 180 del 10.7.2002, pag. 3.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1672/2002 DELLA COMMISSIONE
del 19 settembre 2002**

relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di segala di cui al regolamento (CE) n. 900/2002

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1163/2002 ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1324/2002 ⁽⁵⁾, e in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione di segala verso qualsiasi paese terzo salvo l'Ungheria, l'Estonia, la Lituania e la Lettonia è stata indetta con il regolamento (CE) n. 900/2002, la della Commissione ⁽⁶⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1632/2002 ⁽⁷⁾.

- (2) Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, in base alle offerte comunicate e secondo la procedura prevista all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere di non dar seguito alla gara.
- (3) Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, non è opportuno fissare una restituzione massima.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 13 al 19 settembre 2002, nell'ambito della gara per la restituzione all'esportazione di segala di cui al regolamento (CE) n. 900/2002.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 settembre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 settembre 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GUL 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GUL 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GUL 147 del 30.6.1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GUL 170 del 29.6.2002, pag. 46.

⁽⁵⁾ GUL 194 del 23.7.2002, pag. 26.

⁽⁶⁾ GUL 142 del 31.5.2002, pag. 14.

⁽⁷⁾ GUL 247 del 14.9.2002, pag. 3.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1673/2002 DELLA COMMISSIONE
del 19 settembre 2002**

che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 899/2002

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1163/2002 ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1324/2002 ⁽⁵⁾, e in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso qualsiasi paese terzo ad eccezione della Polonia, dell'Estonia, della Lituania e della Lettonia è stata indetta con il regolamento (CE) n. 899/2002 della Commissione ⁽⁶⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1520/2002 ⁽⁷⁾.
- (2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 deci-

dere, di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima.

- (3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 13 al 19 settembre 2002, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 899/2002, la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero è fissata a 0,00 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 settembre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 settembre 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GUL 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GUL 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GUL 147 del 30.6.1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GUL 170 del 29.6.2002, pag. 46.

⁽⁵⁾ GUL 194 del 23.7.2002, pag. 26.

⁽⁶⁾ GUL 142 del 31.5.2002, pag. 11.

⁽⁷⁾ GUL 228 del 24.8.2002, pag. 18.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1674/2002 DELLA COMMISSIONE
del 19 settembre 2002**

**che fissa la restituzione massima all'esportazione di avena nell'ambito della gara di cui al
regolamento (CE) n. 1582/2002**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1163/2002 ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1324/2002 ⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 4,

visto il regolamento (CE) n. 1582/2002 della Commissione, del 5 settembre 2002, relativo ad una misura particolare d'intervento per i cereali in Finlandia e in Svezia ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 8,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione di avena prodotta in Finlandia e in Svezia destinata ad essere esportata dalla Finlandia o dalla Svezia verso qualsiasi paese terzo, ad eccezione dell'Estonia, della Lituania, della Lettonia e dell'Ungheria, è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1582/2002.

- (2) A norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1582/2002 la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere, di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima.
- (3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 13 al 19 settembre 2002, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1582/2002 la restituzione massima all'esportazione di avena è fissata a 0,00 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 settembre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 settembre 2002.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 170 del 29.6.2002, pag. 46.

⁽⁵⁾ GU L 194 del 23.7.2002, pag. 26.

⁽⁶⁾ GU L 243 del 13.9.2001, pag. 15.

DIRETTIVA 2002/51/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**del 19 luglio 2002****sulla riduzione del livello delle emissioni inquinanti dei veicoli a motore a due o a tre ruote e che modifica la direttiva 97/24/CE****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽³⁾, visto il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione il 1° maggio 2002,

considerando quanto segue:

- (1) Il quinto programma d'azione della Comunità europea in materia di tutela dell'ambiente, la cui impostazione generale è stata approvata dal Consiglio nella risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio del 1° febbraio 1993 ⁽⁴⁾, prevede che vengano compiuti ulteriori sforzi per ridurre significativamente il livello attuale delle emissioni inquinanti dei veicoli a motore.
- (2) La direttiva 97/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi e caratteristiche dei veicoli a motore a due o a tre ruote ⁽⁵⁾, è una delle direttive particolari previste dal procedimento di omologazione istituito dalla direttiva 92/61/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote ⁽⁶⁾.
- (3) Ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 97/24/CE, la Commissione deve sottoporre al Parlamento europeo e al Consiglio, entro ventiquattro mesi dalla data di adozione della direttiva, una proposta, elaborata sulla base di ricerche e di una valutazione dei costi e dei benefici generati dall'applicazione di valori limite più restrittivi, che stabilisca un'ulteriore tappa nel corso della quale saranno adottati provvedimenti intesi a rendere più rigorosi i valori limite degli inquinanti prodotti dai veicoli in questione. Detta iniziativa è limitata ai motocicli in quanto la direttiva 97/24/CE prevede per i ciclomotori valori limite più rigorosi, che entreranno in vigore il 17 giugno 2002.

⁽¹⁾ GU C 337 E del 28.11.2000, pag. 140 e

GU C 240 E del 28.8.2001, pag. 146.

⁽²⁾ GU C 123 del 25.4.2001, pag. 22.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 14 febbraio 2001 (GU C 276 dell'1.10.2001, pag. 135), posizione comune del Consiglio del 13 luglio 2001 (GU C 301 del 26.10.2001, pag. 43) e decisione del Parlamento europeo del 12 dicembre 2001. Decisione del Parlamento europeo del 30 maggio 2002 e decisione del Consiglio dell'11 giugno 2002.

⁽⁴⁾ GU C 138 del 17.5.1993, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 226 del 18.8.1997, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 225 del 10.8.1992, pag. 72. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2000/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 106 del 3.5.2000, pag. 1).

- (4) In seguito alla valutazione della fattibilità tecnica e del rapporto costi/efficacia, è stata individuata un'unica serie di limiti per la prova di tipo I, da applicare a partire dal 2003 a tutti i motocicli, corrispondenti ad una riduzione del 60 % degli idrocarburi e del monossido di carbonio per i motocicli con motore a quattro tempi, e del 70 % degli idrocarburi e del 30 % del monossido di carbonio per i motocicli con motore a due tempi. Per i motocicli con motore a quattro tempi, un'ulteriore riduzione degli ossidi di azoto non è stata ritenuta fattibile con le tecnologie previste. Per i motocicli con motore a due tempi, l'applicazione della tecnologia avanzata ad iniezione diretta, che offre il maggior potenziale di riduzione del monossido di carbonio e degli idrocarburi, comporterà inevitabilmente un leggero aumento del limite di ossidi di azoto rispetto al valore attuale, allineandolo con quello dei motocicli con motore a quattro tempi. Sulla base dell'inventario delle emissioni, la percentuale di ossidi di azoto emessi dai motocicli sul totale delle emissioni prodotte dai trasporti stradali è marginale, per cui questa soluzione deve essere considerata accettabile.

- (5) Alla luce delle particolari caratteristiche e dell'uso di talune categorie di veicoli noti come motocicli enduro e trial e visto il loro contributo molto basso alle emissioni globali, dovuto allo scarso numero di tali veicoli venduti ogni anno in Europa, si considera accettabile, in relazione all'entrata in vigore dei nuovi limiti nel 2003, la concessione di un'esenzione temporanea per consentire ai produttori di definire la tecnologia appropriata.

- (6) L'ispezione e la manutenzione sono considerate essenziali per garantire che le emissioni prodotte dai veicoli nuovi in circolazione non superino livelli accettabili. A questo riguardo, e conformemente alle disposizioni relative alle autovetture, i requisiti della prova di tipo II e, in particolare, il limite del tenore di monossido di carbonio di 4,5 % per volume, dovrebbero essere sostituiti da requisiti che prevedano la misurazione e la registrazione dei dati necessari ai fini del controllo tecnico.

- (7) I tricicli e i quadricicli sono dotati di motore ad accensione comandata oppure ad accensione spontanea (diesel) e, come nel caso delle emissioni delle autovetture, per ogni categoria sono necessari valori limite differenti. A tale riguardo occorrerà affrontare in futuro la questione delle emissioni di particolato.

- (8) Le caratteristiche dei carburanti di riferimento utilizzati nelle prove sulle emissioni dovrebbero essere uniformate con quelle delle autovetture, in modo da seguire l'evoluzione delle specifiche sul mercato dei carburanti ai sensi della legislazione comunitaria sulla qualità della benzina e del combustibile diesel.
- (9) Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad accelerare, mediante incentivi fiscali, l'immissione sul mercato di veicoli che soddisfino i requisiti adottati a livello comunitario e a promuovere tecnologie avanzate più ecologiche sulla base di valori di emissione vincolanti. Tali incentivi dovrebbero soddisfare determinate condizioni intese ad evitare distorsioni del mercato interno. La presente direttiva fa salvo il diritto degli Stati membri di includere le emissioni di inquinanti e di altre sostanze nella base di calcolo delle tasse di circolazione dei veicoli a motore a due o tre ruote.
- (10) Conformemente al trattato gli Stati membri possono in particolare prevedere incentivi fiscali o finanziari per la trasformazione di veicoli a motore a due o a tre ruote più vecchi, se in tal modo sono rispettati i valori limite contenuti nella presente direttiva o nella versione precedente della direttiva 97/24/CE.
- (11) È opportuno introdurre un nuovo ciclo di prove di omologazione che consenta una valutazione più rappresentativa dei livelli di emissione in condizioni di prova più simili a quelle incontrate dai veicoli in circolazione e che tenga conto dei diversi stili di guida dei motocicli di piccole e grandi dimensioni. Altri lavori sono in corso per sostenere scientificamente l'introduzione di un nuovo ciclo di prova.
- (12) È necessario fissare, a partire dal 2006, una fase successiva di valori limite vincolanti comprendente ulteriori diminuzioni significative rispetto ai valori limite del 2003.
- (13) Per garantire il rispetto dei valori limite di emissione, è opportuno introdurre, a decorrere dal 1° gennaio 2006, un controllo della conformità dei veicoli a motore a due o a tre ruote in circolazione (controllo sul terreno). È opportuno introdurre requisiti specifici riguardo alla funzionalità dei dispositivi di riduzione delle emissioni durante il normale ciclo di vita dei veicoli a motore a due o a tre ruote, a decorrere dal 1° gennaio 2006 fino ad una percorrenza di 30 000 km.
- (14) Occorrerebbe altresì garantire che le condizioni di guida dei veicoli a motore a due o a tre ruote in circolazione corrispondano alle regolazioni previste per il ciclo di prova e che non vengano utilizzati dispositivi di disattivazione o altri meccanismi di neutralizzazione (by-pass).
- (15) Il costante aumento della percentuale di emissioni di CO₂ dei veicoli a motore a due o a tre ruote rispetto al totale delle emissioni del settore dei trasporti rende indispensabile rilevare quanto prima possibile le emissioni di CO₂ e/o il consumo di carburante dei veicoli a motore a due o a tre ruote e tenerne conto nella strategia comunitaria di riduzione delle emissioni di CO₂ dovute ai trasporti su strada.
- (16) Tenuto conto del mercato globale dei motocicli e di problemi analoghi connessi con la qualità dell'aria su scala mondiale, è utile adoperarsi per l'introduzione di un ciclo di prova armonizzato. Si prende atto del fatto che la Commissione proseguirà i tentativi di messa a punto di tale ciclo di prova armonizzato con tutte le altre parti che operano in altri mercati e li porterà a termine quanto prima. Il ciclo di prova su scala mondiale delle emissioni dei motocicli elaborato attualmente a Ginevra dal gruppo 29 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite costituisce una buona base. È opportuno che tale nuovo ciclo di prova su scala mondiale sia introdotto quale procedura alternativa di omologazione per la seconda fase che decorrerà dal 2006. Il nuovo ciclo di prova, una volta ottenuto un ampio riconoscimento, potrebbe diventare la base normale per l'omologazione anche in tutte le successive fasi di riduzione.
- (17) L'obiettivo dell'azione proposta, vale a dire la riduzione del livello di emissioni inquinanti dei veicoli a motore a due o a tre ruote, non può essere sufficientemente realizzato dagli Stati membri e può dunque, a motivo delle dimensioni o degli effetti dell'azione in questione, essere realizzato meglio a livello comunitario. La Comunità può adottare misure in osservanza del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. Nel rispetto del principio di proporzionalità di cui a detto articolo, la presente direttiva non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tali obiettivi.
- (18) La direttiva 97/24/CE dovrebbe essere modificata di conseguenza,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La presente direttiva mira alla riduzione del livello delle emissioni inquinanti dei veicoli a motore a due o a tre ruote abbassando i valori limite di tali emissioni.

Articolo 2

1. A decorrere dal 1° aprile 2003, gli Stati membri non possono:

- rifiutare l'omologazione CE per tipo di veicolo, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 92/61/CEE, o
- rifiutare l'immatricolazione o vietare la vendita o l'immissione in circolazione di un veicolo

per motivi riguardanti i provvedimenti da adottare contro l'inquinamento atmosferico, se detti provvedimenti sono conformi alle prescrizioni della direttiva 97/24/CE.

2. A decorrere dal 1° aprile 2003, gli Stati membri rifiutano l'omologazione CE a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 92/61/CEE per ogni tipo di veicolo per motivi riguardanti i provvedimenti da adottare contro l'inquinamento atmosferico, se non sono conformi alle disposizioni della direttiva 97/24/CE.

Per la prova di tipo I, sono utilizzati i valori limite fissati nella casella A della tabella di cui al capitolo 5, allegato II, punto 2.2.1.1.5, della direttiva 97/24/CE.

3. A decorrere dal 1° luglio 2004, gli Stati membri:

- a) cessano di considerare validi i certificati di conformità che accompagnano i veicoli nuovi a norma della direttiva 92/61/CEE, e
- b) rifiutano l'immatricolazione e vietano la vendita o l'immissione in circolazione di veicoli nuovi che non siano accompagnati dal certificato di conformità ai sensi della direttiva 92/61/CEE

per motivi riguardanti i provvedimenti da adottare contro l'inquinamento atmosferico, se i veicoli non sono conformi alle disposizioni della direttiva 97/24/CE.

Per la prova di tipo I relativa ai ciclomotori sono utilizzati i valori limite indicati nella seconda casella della tabella di cui al capitolo 5, allegato I, punto 2.2.1.1.3, della direttiva 97/24/CE.

Per la prova di tipo I relativa ai motocicli e ai tricicli sono utilizzati i valori limite fissati nella casella A della tabella di cui al capitolo 5, allegato II, punto 2.2.1.1.5, della direttiva 97/24/CE.

4. Per quanto riguarda i motocicli a due ruote di tipo trial e enduro, ai sensi della direttiva 92/61/CEE, la data di cui al paragrafo 2 è fissata al 1° gennaio 2004 e la data di cui al paragrafo 3 è fissata al 1° luglio 2005.

Si considerano motocicli trial i veicoli che presentano le seguenti caratteristiche:

- a) altezza massima della sella: 700 mm;
- b) luce da terra minima: 280 mm;
- c) capacità massima del serbatoio: 4 l;
- d) rapporto di trasmissione minimo nella marcia più alta (rapporto primario × rapporto di marcia × rapporto finale di trasmissione) di 7,5.

Si considerano motocicli enduro i veicoli che presentano le seguenti caratteristiche:

- a) altezza minima della sella: 900 mm;
- b) luce da terra minima: 310 mm;
- c) rapporto di trasmissione minimo nella marcia più alta (rapporto primario × rapporto di marcia × rapporto finale di trasmissione): 6,0.

Articolo 3

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006 gli Stati membri rifiutano l'omologazione CE, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 92/61/CEE, per motivi riguardanti i provvedimenti da adottare contro l'inquinamento atmosferico, per ogni nuovo tipo di veicolo che non sia conforme alle disposizioni della direttiva 97/24/CE.

Per la prova di tipo I sono utilizzati i valori limite indicati nella casella B della tabella di cui al capitolo 5, allegato II, punto 2.2.1.1.5, della direttiva 97/24/CE.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2007, gli Stati membri:

- a) cessano di considerare validi i certificati di conformità che accompagnano i veicoli nuovi a norma della direttiva 92/61/CEE; e
- b) rifiutano l'immatricolazione e vietano la vendita o l'immissione in circolazione di veicoli nuovi che non siano accompagnati dal certificato di conformità ai sensi della direttiva 92/61/CEE

per motivi riguardanti i provvedimenti da adottare contro l'inquinamento atmosferico, se tali veicoli non sono conformi alle disposizioni della direttiva 97/24/CE.

Per la prova di tipo I sono utilizzati i valori limite indicati nella casella B della tabella di cui al capitolo 5, allegato II, punto 2.2.1.1.5, della direttiva 97/24/CE.

Per i tipi di veicoli dei quali nell'Unione europea non vengono venduti più di 5 000 esemplari all'anno la data è fissata al 1° gennaio 2008.

Articolo 4

1. Gli Stati membri possono prevedere incentivi fiscali soltanto per i veicoli a motore conformi alla direttiva 97/24/CE. Tali incentivi devono soddisfare una delle condizioni seguenti:

- a) devono riguardare tutti i veicoli nuovi messi in vendita sul mercato di uno Stato membro previamente conformi ai valori limite obbligatori fissati nella casella A della tabella di cui al capitolo 5, allegato II, punto 2.2.1.1.5, della direttiva 97/24/CE e devono cessare a decorrere dall'applicazione cogente dei valori limite di emissione di cui all'articolo 2, paragrafo 3 per i veicoli nuovi; o
- b) devono essere applicati a tutti i veicoli nuovi messi in vendita sul mercato di uno Stato membro, che sono anticipatamente conformi ai valori limite vincolanti fissati nella casella B della tabella di cui al capitolo 5, allegato II, punto 2.2.1.1.5, della direttiva 97/24/CE. Essi vengono a cessare quando saranno applicati in modo vincolante i valori limite stabiliti per i nuovi veicoli nell'articolo 3, paragrafo 2, della presente direttiva.

2. Per ogni tipo di veicolo di cui al paragrafo 1 gli incentivi fiscali devono essere inferiori al costo supplementare della produzione e dell'installazione sul veicolo delle soluzioni tecniche introdotte per garantire il rispetto dei valori limite fissati nella casella A o nella casella B della tabella di cui al capitolo 5, allegato II, punto 2.2.1.1.5, della direttiva 97/24/CE.

3. La Commissione viene informata tempestivamente dei progetti intesi ad istituire o a modificare gli incentivi fiscali di cui al paragrafo 1 in modo da poter formulare le proprie osservazioni.

Articolo 5

I certificati di omologazione devono confermare anche la funzionalità dei dispositivi antinquinamento per tutto il normale ciclo di vita dei veicoli a due o a tre ruote a decorrere dal 1° gennaio 2006 per i nuovi tipi di veicoli e dal 1° gennaio 2007 per tutti i tipi di veicoli fino ad una percorrenza di 30 000 km. A tal fine la Commissione deve presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di regolamentazione integrativa che definisce il «normale ciclo di vita» entro il 31 dicembre 2002. Nella sua analisi costi-benefici la Commissione presta particolare attenzione agli effetti delle sue proposte sulle piccole e medie imprese.

Articolo 6

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006 per i nuovi tipi di veicoli a motore a due o a tre ruote, e a decorrere dal 1° gennaio 2007 per tutti i tipi di veicoli, i certificati di omologazione sono condizionati anche alla conferma della funzionalità dei dispositivi antinquinamento per tutto il normale ciclo di vita del veicolo in normali condizioni di esercizio (conformità dei veicoli in circolazione sottoposti a corretta manutenzione e correttamente utilizzati).

2. A tal fine la Commissione deve presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di regolamentazione integrativa che definisce il «normale ciclo di vita». Essa prevede in particolare, se del caso:

- i criteri per l'esecuzione dei controlli,
- i criteri per la scelta dei veicoli da controllare,
- i criteri per lo svolgimento delle prove,
- le regole per l'eliminazione di eventuali difetti,
- la gratuità per il proprietario/detentore del veicolo.

Nella sua analisi costi-benefici la Commissione presta particolare attenzione agli effetti delle sue proposte sulle piccole e medie imprese.

Articolo 7

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006 gli Stati membri non possono più rilasciare l'omologazione CE e rifiutano l'omologazione di portata nazionale per i veicoli a due o a tre ruote se le emissioni di CO₂ e il consumo di carburante non sono stati rilevati conformemente alle disposizioni pertinenti.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2007, gli Stati membri:

- cessano di considerare validi i certificati di conformità che accompagnano i nuovi veicoli a motore a due ruote con una cilindrata superiore a 150 cc a norma della direttiva 92/61/CEE, e
- rifiutano l'immatricolazione e vietano la vendita o l'immissione in circolazione di veicoli nuovi che non siano accompagnati dal certificato di conformità ai sensi della direttiva 92/61/CEE

se i valori relativi alle emissioni e al consumo dei medesimi non sono stati rilevati conformemente alle disposizioni pertinenti.

Articolo 8

1. La Commissione esamina la possibilità di emanare norme più severe sulle emissioni dei veicoli che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva, tenendo conto di quanto segue:

- a) lo sviluppo tecnico nel campo delle tecnologie di controllo delle emissioni e la fattibilità tecnica ed economica della loro applicazione ai motocicli e la loro applicazione ai diversi mercati ai quali questi veicoli si rivolgono;
- b) i progressi ottenuti nella messa a punto di un ciclo di prova più rappresentativo per i motocicli, che corregga le limitazioni dell'attuale ciclo di prova, come la partenza a freddo e la dinamica della guida a velocità elevata;
- c) l'opportunità di armonizzare a livello mondiale il ciclo di prova;
- d) la correlazione tra i valori limite del ciclo attuale di prova e quelli del nuovo;
- e) gli ulteriori lavori sulle emissioni di particolato e la questione delle emissioni di particolato dei motori ad accensione spontanea e di quelli ad accensione comandata;
- f) i lavori in corso sulla durata e conformità dei veicoli in servizio;
- g) gli ulteriori lavori in corso sull'avviamento a freddo, sui sistemi di diagnosi a bordo (OBD) e sulle emissioni per evaporazione;
- h) i lavori in corso sulla sostituzione dei convertitori catalitici;
- i) l'impatto economico sulla produzione di piccole serie e sui piccoli produttori.

La Commissione elaborerà inoltre il metodo per misurare le emissioni specifiche di CO₂ dei veicoli a motore a due o a tre ruote.

2. Entro il 31 dicembre 2002 la Commissione presenta al Comitato per l'adeguamento al progresso tecnico una proposta che stabilisce un metodo di prova per misurare le emissioni di particolato conformemente ai risultati degli studi previsti dal paragrafo 1, lettera e), da applicare alle nuove omologazioni per tipo dal 1° gennaio 2004.

3. Entro il 31 dicembre 2002 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta intesa a stabilire:

- a) valori limite vincolanti per le emissioni nella prova di tipo I relativamente ai veicoli a tre o a quattro ruote per la seconda fase vincolante a decorrere dal 2006 e valori limite obbligatori per le emissioni di particolato conformemente ai risultati degli studi previsti dal paragrafo 1, lettera e);

- b) l'obbligo di misurare le emissioni specifiche di CO₂ in sede di omologazione a norma dell'articolo 7. La Commissione presenta inoltre appropriate proposte per l'integrazione dei veicoli a due o a tre ruote nella strategia comunitaria di riduzione delle emissioni di CO₂ dovute al traffico (accordo sulla riduzione delle emissioni medie di CO₂, marcatura, incentivi fiscali);
- c) prescrizioni in materia di durata a decorrere dal 1° gennaio 2006, a norma dell'articolo 5;
- d) prescrizioni relative a un controllo della conformità di veicoli a motore in circolazione (controllo sul terreno) nella procedura di omologazione per veicoli a motore a due o a tre ruote a decorrere dal 1° gennaio 2006 a norma dell'articolo 6;
- e) una nuova serie di valori limite (fase III) per i ciclomotori, comprese le emissioni di particolato conformemente ai risultati degli studi previsti dal paragrafo 1, lettera e), da applicare dal 2006. Le disposizioni sulle prescrizioni in materia di durata e l'obbligo di misurare le emissioni specifiche di CO₂ per l'omologazione, si applicheranno anche ai ciclomotori.
4. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio proposte relative all'ispezione e manutenzione, all'OBD e al controllo delle emissioni per evaporazione. La Commissione inoltre garantisce che vengano immesse sul mercato esclusivamente parti di ricambio e di ammodernamento per i dispositivi di scarico, conformi ai requisiti della direttiva 97/24/CE e della presente direttiva. La concessione dell'omologazione deve poter essere sufficientemente controllata e i dati relativi alle omologazioni concesse devono poter essere consultati e verificati in modo rapido, efficiente e trasparente attraverso un sistema di dati europeo.
5. Quanto prima possibile e al più tardi dopo la messa a punto tecnica del ciclo di prova su scala mondiale, la Commissione presenta una proposta per la sua introduzione e una nuova serie di valori limite, comprese le emissioni di particolato dai motori ad accensione spontanea e da quelli ad accensione comandata a due tempi. Questi valori devono essere fissati in relazione alla seconda fase vincolante che decorrerà dal 2006 della presente direttiva (casella B della tabella di cui al capitolo 5, allegato II, punto 2.2.1.1.5, della direttiva 97/24/CE) per garantire il medesimo livello di emissioni. Il ciclo di prova

dev'essere introdotto con questi nuovi valori limite (casella C da inserire nella tabella di cui al capitolo 5, allegato II, punto 2.2.1.1.5, della direttiva 97/24/CE) quale procedura alternativa di omologazione, a scelta del produttore, per la seconda fase vincolante che decorrerà dal 2006. In funzione dell'adozione del nuovo ciclo di prova su scala mondiale in altre regioni, esso diventerà l'unica procedura regolare di omologazione. Per le ulteriori fasi di riduzione dei gas di scappamento dopo il 2006 il nuovo ciclo di prova con i pertinenti valori limite costituirà l'unica procedura valida di omologazione.

Articolo 9

Il capitolo 5 della direttiva 97/24/CE è modificato secondo il testo di cui all'allegato.

Articolo 10

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° aprile 2003. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale.

Articolo 11

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 12

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 19 luglio 2002.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

P. COX

Per il Consiglio

Il Presidente

T. PEDERSEN


ALLEGATO

MODIFICHE DEL CAPITOLO 5 DELLA DIRETTIVA 97/24/CE

1. L'allegato II è modificato come segue:
 - a) il punto 1.4. è sostituito dal seguente:
 - «1.4. "inquinanti gassosi", le emissioni allo scarico di monossido di carbonio, ossidi di azoto espressi in termini di biossido di azoto (NO₂) equivalente, e idrocarburi, presupponendo un rapporto di:
 - C₁H_{1,85} per la benzina,
 - C₁H_{1,86} per il combustibile diesel.»;
 - b) sono aggiunti i seguenti punti:
 - «1.5. "impianto di manipolazione (defeat device)" ogni impianto che misuri, rilevi o risponda a variabili di funzionamento (ad esempio la velocità del veicolo, la velocità di rotazione del motore, la marcia innestata, la temperatura, la pressione di aspirazione o ogni altro parametro) al fine di attivare, modulare, ritardare o disattivare il funzionamento di qualsiasi componente o qualsiasi funzione del sistema di controllo delle emissioni in modo da diminuire l'efficacia del sistema di controllo delle emissioni in condizioni che si verificano durante la normale utilizzazione del veicolo a meno che l'uso di tale impianto sia sostanzialmente compreso nella procedura di prova di certificazione delle emissioni prevista.
 - 1.6. "strategie contraddittorie di riduzione delle emissioni" qualunque strategia o dispositivo che, in normali condizioni di funzionamento del veicolo, riduca l'efficacia del sistema di controllo delle emissioni a un livello inferiore a quello previsto nella procedura di prova delle emissioni applicabile.»;
 - c) il punto 2.2.1.1. è sostituito dal seguente:
 - «2.2.1.1. **Prova di tipo I** (controllo del valore medio allo scarico di inquinanti gassosi in una zona urbana a traffico denso).
 - 2.2.1.1.1. La prova viene eseguita con il metodo descritto nell'appendice 1. Gli inquinanti gassosi sono prelevati ed analizzati con i metodi prescritti.
 - 2.2.1.1.2. La figura I.2.2 presenta le varie possibilità per la prova di tipo I.
 - 2.2.1.1.3. Il veicolo è posto su un banco dinamometrico a rulli atto a simulare il carico e l'inerzia.
 - 2.2.1.1.4. Durante la prova i gas di scarico sono diluiti e un campione proporzionale viene raccolto in uno o più sacchi. I gas di scarico del veicolo in prova sono diluiti, raccolti ed analizzati secondo il procedimento descritto qui di seguito e il volume totale dei gas diluiti viene misurato.

Figura I.2.2.

Diagramma per la prova di tipo I



2.2.1.1.5. Fatte salve le prescrizioni del punto 2.2.1.1.6, la prova viene ripetuta tre volte. La massa delle emissioni gassose ottenute durante ciascuna prova deve essere inferiore ai valori limite indicati nella tabella che segue (casella A per il 2003 e casella B per il 2006):

	Classe	Massa di monossido di carbonio (CO)	Massa di idrocarburi (HC)	Massa di ossidi di azoto (NO _x)
		L ₁ (g/km)	L ₂ (g/km)	L ₃ (g/km)
Valori limite per i motocicli (due ruote) ai fini dell'omologazione e della conformità della produzione				
A (2003)	I (< 150 cc)	5,5	1,2	0,3
	II (≥ 150 cc)	5,5	1,0	0,3
B (2006)	I (< 150 cc) (UDC a freddo) ⁽¹⁾	2,0	0,8	0,15
	II (≥ 150 cc) (UDC + EUDC a freddo) ⁽²⁾	2,0	0,3	0,15
Valori limite per i tricicli e i quadricicli ai fini dell'omologazione e della conformità di produzione (accensione comandata)				
A (2003)	tutte	7,0	1,5	0,4
Valori limite per i tricicli e i quadricicli ai fini dell'omologazione e della conformità di produzione (accensione spontanea)				
A (2003)	tutte	2,0	1,0	0,65

⁽¹⁾ (*) Ciclo di prova: ciclo R40 ECE con misurazione delle emissioni per tutte e sei le fasi (inizio prelievo T = 0).

⁽²⁾ (*) Ciclo di prova: ciclo R40 ECE + EUDC (misurazione delle emissioni per tutte le fasi — inizio prelievo T = 0), con la velocità massima di 120 km/h.

(*) Le modifiche relative all'allegato I e alle appendici 1 e 4 dell'allegato II del capitolo 5 della presente direttiva sono adottate entro il 1° ottobre 2002 secondo la procedura del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico della legislazione relativa all'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore dei veicoli a motore, a norma dell'articolo 13 della direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1).

- 2.2.1.1.5.1. In deroga alle prescrizioni del punto 2.2.1.1.5, per ciascuno degli inquinanti o combinazione di inquinanti, uno dei tre risultati ottenuti può superare, ma di non più del 10 %, il valore limite prescritto, a condizione che la media aritmetica dei tre risultati sia inferiore al limite prescritto. Qualora i valori limite prescritti fossero superati per più di un inquinante, è indifferente che tale superamento si verifichi nel corso di una stessa prova o di prove diverse.
- 2.2.1.1.5.2. In sede di valutazione dei valori limite di cui alla casella B per il 2006, per i motocicli con una velocità massima ammessa di 110 km/h la velocità massima è limitata a 90 km/h nel ciclo di prova extraurbano (EUDC).
- 2.2.1.1.6. Il numero di prove prescritte al punto 2.2.1.1.5 è ridotto qualora si verifichino le condizioni definite in appresso, dove V_1 indica il risultato della prima prova e V_2 il risultato della seconda prova per ciascuno degli inquinanti.
- 2.2.1.1.6.1. È necessaria una sola prova se il risultato ottenuto per ciascun inquinante è inferiore o uguale a 0,70 L (ossia $V_1 \leq 0,70$ L).
- 2.2.1.1.6.2. Se la prescrizione di cui al punto 2.2.1.1.6.1 non è soddisfatta, sono necessarie soltanto due prove quando sono soddisfatte le seguenti condizioni per ciascuno degli inquinanti:
- $$V_1 \leq 0,85 \text{ L e } V_1 + V_2 \leq 1,70 \text{ L e } V_2 \leq L.»;$$
- d) le tabelle I e II del punto 2.2. sono soppresse;
- e) il punto 2.2.1.2 è sostituito dal seguente:
- «2.2.1.2. **Prova di tipo II** (controllo del monossido di carbonio con motore al minimo) e dati sulle emissioni ai fini del controllo tecnico.
- 2.2.1.2.1. Questa prescrizione si applica a tutti i veicoli con motore ad accensione comandata per i quali si chiede l'omologazione CE in conformità della presente direttiva.
- 2.2.1.2.2. Quando la prova è effettuata in conformità dell'appendice 2 (prova di tipo II) con motore al minimo normale:
- si registra il tenore in volume del monossido di carbonio contenuto nei gas di scarico,
 - si registra la velocità del motore durante la prova, comprese le eventuali tolleranze.
- 2.2.1.2.3. Quando la prova è eseguita con motore al minimo alto (cioè $\geq 2\,000$ giri/min):
- si registra il tenore in volume del monossido di carbonio contenuto nei gas di scarico,
 - si registra la velocità del motore durante la prova, incluse le eventuali tolleranze.
- 2.2.1.2.4. La temperatura dell'olio del motore al momento della prova è misurata e registrata.
- 2.2.1.2.5. I dati registrati sono indicati nelle voci pertinenti del documento di cui all'allegato VII della direttiva 92/61/CEE.»;
- f) è aggiunto il punto seguente:
- «2.3. È vietato l'utilizzo di un impianto di manipolazione e/o di una strategia contraddittoria di controllo delle emissioni.
- 2.3.1. Un impianto, funzione, sistema o dispositivo di controllo del motore può essere installato a condizione che:
- sia attivato soltanto a fini quali la protezione del motore, l'avviamento a freddo o il preriscaldamento del motore o
 - sia attivato soltanto a fini quali la sicurezza di funzionamento e la sicurezza generale nonché le strategie per far fronte all'efficienza ridotta.
- 2.3.2. L'impiego di un impianto, funzione, sistema o dispositivo di controllo del motore che comporti una strategia di controllo del motore diversa o modificata rispetto a quella utilizzata normalmente nei cicli di prova delle emissioni previsti sarà consentito purché, in conformità dei requisiti di cui al punto 2.3.3, si dimostri pienamente che la misura non riduce l'efficacia del sistema di controllo delle emissioni. In tutti gli altri casi tali impianti sono considerati impianti di manipolazione.
- 2.3.3. Il fabbricante fornisce la documentazione complessiva che consente l'accesso alla progettazione di base del sistema e i mezzi con cui controlla le variabili dei risultati, in caso di controllo sia diretto che indiretto.
- a) La documentazione complessiva ufficiale, fornita al Servizio tecnico all'atto della presentazione della domanda di omologazione, comprende la descrizione completa del sistema. Essa può essere sintetica purché dimostri che siano stati individuati tutti i risultati consentiti da una matrice ottenuta da una gamma di controllo degli input per singola unità.

La documentazione contiene inoltre la motivazione dell'utilizzo di ogni impianto, funzione, sistema o dispositivo di controllo del motore nonché materiale e dati di prova aggiuntivi volti a dimostrare gli effetti sulle emissioni di gas di scarico di ognuno dei suddetti dispositivi installato nel veicolo. Dette informazioni sono allegate alla documentazione richiesta all'allegato V.

- b) Materiale aggiuntivo che mostri i parametri modificati da ciascun impianto, funzione, sistema o dispositivo di controllo del motore e le condizioni limite per il funzionamento di tali dispositivi. Esso deve includere la descrizione dei criteri di controllo del sistema di alimentazione, le strategie di fasatura e i punti di commutazione durante tutte le modalità di funzionamento. Queste informazioni sono strettamente riservate e conservate dal costruttore, ma ne è consentito l'esame al momento dell'omologazione.»;
- g) il punto 3.1.1 è sostituito dal seguente:
- «3.1.1. Un veicolo viene prelevato dalla serie e sottoposto alla prova descritta al punto 2.2.1.1. I valori limite per verificare la conformità della produzione sono quelli indicati nella tabella del punto 2.2.1.1.5»;
- h) il punto 3.1.1 diventa punto 3.1.2 e viene modificato come segue:
- l'indicazione «nelle tabelle I e II» è sostituita da «nella tabella di cui al punto 2.2.1.1.5»,
 - l'indicazione «nella tabella di cui al punto 2.2.1.1.2» è sostituita da «nella tabella di cui al punto 2.2.1.1.5»;
- i) il punto 3.1.3 dell'appendice 1 è sostituito dal seguente:
- «3.1.3. Può essere verificata la tenuta del sistema di aspirazione per accertare che la carburazione non sia alterata da un'entrata d'aria accidentale.»;
- j) al punto 5.3.1 dell'appendice 1, l'ultima frase recita quanto segue:
- «Prima di prelevare i gas di scarico si eseguono due cicli di condizionamento completi.»;
- k) il punto 6.1.3 dell'appendice 1 è sostituito dal seguente:
- «6.1.3. Prima di iniziare il primo ciclo di condizionamento, il motociclo od il triciclo viene sottoposto ad un flusso d'aria di velocità variabile. Seguono due cicli completi durante i quali non vengono raccolti i gas di scarico. Il sistema di ventilazione deve comprendere un meccanismo controllato dalla velocità del rullo del banco di modo che, nella fascia compresa tra 10 e 50 km/h, la velocità lineare dell'aria alla bocchetta di mandata sia uguale alla velocità relativa del rullo con un'approssimazione del 10 %. Per velocità del rullo inferiore a 10 km/h, la velocità dell'aria di ventilazione può essere nulla. La sezione d'uscita della bocchetta di mandata deve avere le seguenti caratteristiche:
- i) una superficie di almeno 0,4 m²;
 - ii) un'altezza dal suolo del suo bordo inferiore compresa tra 0,15 e 0,20 m;
 - iii) una distanza dall'estremità anteriore del motociclo o del triciclo compresa tra 0,3 e 0,45 m»;
- l) il punto 6.2.2 dell'appendice 1 è sostituito dal seguente:
- «6.2.2. L'inizio del primo ciclo di prova coincide con l'inizio del prelievo dei campioni e della misurazione delle rotazioni della pompa.»;
- m) il punto 7.2.1 dell'appendice 1 è sostituito dal seguente:
- «7.2.1. Dopo due cicli di preconditionamento (istante iniziale del primo ciclo), le operazioni specificate ai punti da 7.2.2 a 7.2.5 sono eseguite simultaneamente.»;
- n) il punto 7.4 dell'appendice 1 è sostituito dal seguente:
- «7.4. **Analisi**
- 7.4.1. I gas di scarico contenuti nel sacco devono essere analizzati non appena possibile e in ogni caso non oltre 20 minuti dopo la fine del ciclo di prova.
- 7.4.2. Prima di analizzare ciascun campione, l'intervallo dell'analizzatore da utilizzare per ciascun inquinante viene azzerato con il gas di azzeramento adeguato.
- 7.4.3. Gli analizzatori vengono quindi regolati secondo le curve di calibrazione mediante un gas di taratura di concentrazione nominale compresa tra 70 e 100 % dell'intervallo.
- 7.4.4. Lo zero degli analizzatori viene nuovamente verificato. Se la lettura differisce di oltre il 2 % dall'intervallo stabilito al punto 7.4.2, il procedimento viene ripetuto.
- 7.4.5. I campioni vengono quindi analizzati.

- 7.4.6. Dopo l'analisi, i punti zero e di taratura sono nuovamente verificati con i medesimi gas. Se i risultati differiscono di meno del 2 % da quelli indicati al punto 7.4.3, l'analisi è considerata accettabile.
- 7.4.7. In tutti i punti della presente sezione, la portata e la pressione dei vari gas devono essere quelli utilizzati per la taratura degli analizzatori.
- 7.4.8. Il valore adottato per la concentrazione di ciascun inquinante misurato nei gas è quello registrato dopo la stabilizzazione del dispositivo di misura»;
- o) il punto 2.2 dell'appendice 2 è sostituito dal seguente:
- «2.2. La prova di tipo II di cui al punto 2.2.1.2. dell'allegato II dev'essere effettuata immediatamente dopo la prova di tipo I con motore al minimo normale e con motore al minimo alto.»
2. L'allegato IV è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO IV

SPECIFICHE DEL CARBURANTE DI RIFERIMENTO (BENZINA)

Il carburante di riferimento da utilizzare è quello descritto all'allegato IX, punto 1, della direttiva 70/220/CEE.

SPECIFICHE DEL CARBURANTE DI RIFERIMENTO (GASOLIO)

Il carburante di riferimento da utilizzare è quello descritto all'allegato IX, punto 2, della direttiva 70/220/CEE.»

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE

Articolo 8, paragrafo 5

La Commissione ribadisce che l'obiettivo perseguito consiste nel garantire il massimo livello di tutela ambientale, come stabilito dall'articolo 95, paragrafo 3, del trattato.

Di conseguenza, nell'ambito della proposta relativa all'inclusione del nuovo ciclo di prova specifico per i motocicli nella seconda fase del 2006, come stabilito dall'articolo 8, paragrafo 5, la Commissione deciderà anche quando tale tipo di test diventerà l'unica procedura applicabile per l'omologazione CE del tipo.

DICHIARAZIONE COMPLEMENTARE DELLA COMMISSIONE

Inoltre la Commissione prende atto della decisione dei co-legislatori di cui all'articolo 5 secondo la quale si richiede di presentare una proposta di definizione della «vita normale» e di elaborare disposizioni supplementari. In tale occasione la Commissione ricorda che, in forza del suo diritto di iniziativa, conformemente al trattato, la valutazione dei tempi e dei contenuti delle proposte da presentare le compete.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 settembre 2002

recante disposizioni per l'esecuzione di prove ed analisi comparative comunitarie sulle sementi e sui materiali di moltiplicazione di taluni vegetali a norma delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 92/33/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE e 2002/57/CE del Consiglio

[notificata con il numero C(2002) 3350]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/756/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2001/64/CE⁽²⁾, in particolare l'articolo 20, paragrafo 3,

vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2001/64/CE, in particolare l'articolo 20, paragrafo 3,

vista la direttiva 68/193/CEE del Consiglio, del 9 aprile 1968, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite⁽⁴⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2002/11/CE⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 3,

vista la direttiva 92/33/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1992, relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi⁽⁶⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2002/111/CE della Commissione⁽⁷⁾, in particolare l'articolo 20, paragrafo 4,

vista la direttiva 2002/54/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole⁽⁸⁾, in particolare l'articolo 26, paragrafo 3,

vista la direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi⁽⁹⁾, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la direttiva 2002/56/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate⁽¹⁰⁾, in particolare l'articolo 20, paragrafo 3,

vista la direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra⁽¹¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2002/68/CE⁽¹²⁾, in particolare l'articolo 23, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 92/33/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE e 2002/57/CE prevedono l'adozione da parte della Commissione delle disposizioni necessarie per l'esecuzione di prove ed analisi comparative comunitarie sulle sementi e sui materiali di moltiplicazione.
- (2) Occorre garantire una sufficiente rappresentatività dei campioni compresi nelle prove e nelle analisi, almeno per determinate piante selezionate.
- (3) Gli Stati membri debbono partecipare alle prove e alle analisi comparative comunitarie, nella misura in cui le sementi dei vegetali in causa vengono abitualmente moltiplicate o commercializzate nel loro territorio, al fine di garantire che ne siano tratte conclusioni adeguate.

⁽¹⁾ GU L 125 dell'11.7.1966, pag. 2298/66.

⁽²⁾ GU L 234 dell'1.9.2001, pag. 60.

⁽³⁾ GU L 125 dell'11.7.1966, pag. 2309/66

⁽⁴⁾ GU L 93 del 17.4.1968, pag. 15.

⁽⁵⁾ GU L 53 del 23.2.2002, pag. 20.

⁽⁶⁾ GU L 157 del 10.6.1992, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU L 41 del 13.2.2002, pag. 43.

⁽⁸⁾ GU L 193 del 20.7.2002, pag. 12.

⁽⁹⁾ GU L 193 del 20.7.2002, pag. 33.

⁽¹⁰⁾ GU L 193 del 20.7.2002, pag. 60.

⁽¹¹⁾ GU L 193 del 20.7.2002, pag. 74.

⁽¹²⁾ GU L 195 del 24.7.2002, pag. 32.

- (4) Le disposizioni relative a tali prove ed analisi debbono essere inoltre applicabili, tra l'altro, a taluni organismi nocivi che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità⁽¹⁾, modificata da ultimo della direttiva 2002/28/CE della Commissione⁽²⁾.
- (5) È opportuno svolgere le prove ed analisi comparative comunitarie nel periodo 2003 e 2004 sulle sementi e sui materiali di moltiplicazione raccolti nel 2002 e fornire informazioni particolareggiate su tali prove ed analisi.
- (6) Per quanto riguarda le prove e le analisi comunitarie che durano oltre un anno, le parti di tali prove e analisi successive al primo anno devono essere autorizzate dalla Commissione senza ulteriore riferimento al comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali, sempre che siano disponibili gli stanziamenti necessari.
- (7) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel corso del periodo 2003 e 2004, prove e analisi comparative comunitarie sono effettuate sulle sementi e sui materiali di moltiplicazione dei vegetali elencati nell'allegato.

Il costo massimo delle prove e delle analisi nel 2003 è fissato nell'allegato.

Informazioni particolareggiate sulle prove e analisi figurano nell'allegato.

Articolo 2

Tutti gli Stati membri partecipano alle prove e analisi comparative comunitarie se nel rispettivo territorio vengono abitual-

mente moltiplicati o commercializzati le sementi e i materiali di moltiplicazione dei vegetali elencati nell'allegato.

Articolo 3

Per quanto riguarda le valutazioni sui tuberi-seme di patate da effettuare nel quadro della direttiva 2000/29/CE, ogni campione da sottoporre ad analisi di laboratorio deve prima ricevere un codice dall'organismo competente per l'esecuzione delle prove e delle analisi, sotto la responsabilità dei servizi della Commissione.

Qualora sia confermata su alcuni campioni la presenza di uno degli organismi nocivi considerati, vengono adottate le misure previste dal regime fitosanitario comunitario.

Tale provvedimento non pregiudica le condizioni generali applicabili all'esame delle relazioni annue sui risultati confermati e sulle conclusioni delle prove e delle analisi comparative comunitarie.

Articolo 4

Subordinatamente alle disponibilità finanziarie, la Commissione può decidere di proseguire nel 2004 le prove e le analisi elencate nell'allegato.

Il costo massimo di una prova o di un'analisi proseguita in tale contesto non deve superare l'importo indicato nell'allegato.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 settembre 2002.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 77 del 20.3.2002, pag. 23.

ALLEGATO

Prove e analisi da eseguire nel 2003

Specie	Organismo responsabile	Condizioni da valutare	Numero di campioni	Costo (euro)
Gramineae (*)	NAK Emmeloord (NL)	Identità e purezza varietale (sul terreno) Qualità esterna delle sementi (laboratorio)	230	11 600
Zea mays	ENSE Milano (I)	Identità e purezza varietale (sul terreno) Qualità esterna delle sementi (laboratorio)	80	14 400
Triticum aestivum (*)	DFE Merelbeke (B)	Identità e purezza varietale (sul terreno) Qualità esterna delle sementi (laboratorio)	120	7 100
Solanum tuberosum	DGPC Oeiras (P)	Identità e purezza varietale Salute delle piante (sul terreno) Salute delle piante (ringrot/brown rot/pstv) (laboratorio)	250	51 900
Glycine max	ENSE Milano (I)	Identità e purezza varietale (sul terreno)	50	8 000
Brassica napus (*)	NIAB Cambridge (UK)	Identità e purezza varietale (sul terreno) Qualità esterna delle sementi (laboratorio)	120	25 600
Helianthus annuus	ETSI Madrid (E)	Identità e purezza varietale (sul terreno) Qualità esterna delle sementi (laboratorio)	80	64 600
Hordeum vulgare Triticum aestivum Lolium Perenne Brassica napus Beta vulgaris	BFL Vienna (A)	Qualità esterna delle sementi (laboratorio) ai sensi della decisione 98/320/CE della Commissione	300	22 300
Lycopersicon lycopersicum	ENSE Milano (I)	Identità e purezza varietale (sul terreno) Qualità esterna delle sementi (laboratorio)	70	13 300
Allium ascalonicum (*)	NAKT Roelofarendsveen (NL)	Identità e purezza varietale (sul terreno) Salute delle piante (laboratorio)	70	20 400
Vitis vinifera	ISV Conegliano Veneto (I)	Identità e purezza varietale (sul terreno) Salute delle piante (laboratorio)	102	34 600
			Costo totale	273 800

(*) Prova e analisi che dura oltre un anno.

Prove e analisi da eseguire nel 2004

Specie	Organismo responsabile	Condizioni da valutare	Numero di campioni	Costo (euro) (**)
Gramineae (*)	NAK Emmeloord (NL)	Identità e purezza varietale (sul terreno) Qualità esterna delle sementi (laboratorio)	230	27 000
Triticum aestivum (*)	DFE Merelbeke (B)	Identità e purezza varietale (sul terreno) Qualità esterna delle sementi (laboratorio)	120	16 700
Brassica napus (*)	NIAB Cambridge (UK)	Identità e purezza varietale (sul terreno) Qualità esterna delle sementi (laboratorio)	120	11 000
Allium ascalonicum (*)	NAKT Roelofarendsveen (NL)	Identità e purezza varietale (sul terreno) Salute delle piante (laboratorio)	70	25 000
			Costo totale	79 700 (**)

(*) Prova e analisi che dura oltre un anno.

(**) Costo estimativo.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 settembre 2002

relativa a misure fitosanitarie provvisorie di emergenza volte ad impedire l'introduzione e la propagazione nella Comunità di *Phytophthora ramorum* Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov.

[notificata con il numero C(2002) 3380]

(2002/757/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2002/36/CE della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 3, terza frase,

considerando quanto segue:

- (1) Se ritiene che vi sia pericolo di introduzione o di propagazione nel suo territorio di un organismo nocivo che non figura nell'allegato I o nell'allegato II della direttiva 2000/29/CE, uno Stato membro può adottare temporaneamente qualsiasi misura supplementare necessaria per tutelarsi contro tale pericolo.
- (2) Il 29 aprile 2002, il Regno Unito ha informato gli altri Stati membri e la Commissione in merito all'esistenza di focolai di *Phytophthora ramorum* Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov. (in appresso: «l'organismo nocivo») nel suo territorio e, il 13 maggio 2002, esso ha adottato misure supplementari volte ad impedire l'introduzione e la propagazione di tale organismo nocivo nella Comunità. I Paesi Bassi e la Germania hanno a loro volta comunicato, il 29 aprile 2002, la presenza di focolai del suddetto organismo nei loro rispettivi territori.
- (3) L'organismo nocivo non figura al momento negli elenchi degli allegati I e II della direttiva 2000/29/CE. Tuttavia, un'analisi preliminare del rischio fitosanitario basata sulle informazioni scientifiche disponibili ha dimostrato che l'organismo in questione e i suoi effetti nocivi potrebbero costituire una grave minaccia fitosanitaria per la Comunità, in particolare gli isolati non europei presenti soltanto negli Stati Uniti per le querce della Comunità e gli isolati europei per piante ornamentali quali *Rhododendron* spp. e *Viburnum* spp. La Commissione ha invitato i servizi competenti degli Stati membri a proseguire le ricerche scientifiche sul rischio derivante dal ceppo non europeo per le querce della Comunità, sull'epidemiologia dell'organismo nocivo e sulle piante ospiti potenziali.
- (4) È dunque necessario adottare temporaneamente misure fitosanitarie di emergenza al fine di impedire l'introduzione e la propagazione nella Comunità dell'organismo nocivo.

- (5) Tali misure devono essere applicate all'introduzione o alla propagazione dell'organismo nocivo, nonché alla produzione e al trasporto nella Comunità di piante ospiti conosciute dell'organismo medesimo e devono includere altresì una sorveglianza più generale relativa alla presenza o all'assenza prolungata del medesimo negli Stati membri. Non è tuttavia necessario che tali misure vengano applicate alle piante della specie *Rhododendron simsii* Planch, ad eccezione dei frutti e delle sementi, poiché secondo le informazioni disponibili tali piante non sono colpite dall'organismo nocivo.
- (6) I risultati delle suddette misure saranno oggetto di una valutazione regolare nel 2002 e nel 2003, in particolare sulla base delle informazioni che gli Stati membri sono tenuti a comunicare. Eventuali misure successive saranno prese in considerazione alla luce dei risultati di tale valutazione e del parere scientifico fornito dagli Stati membri.
- (7) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini della presente decisione, si intende per:

- 1) «l'organismo nocivo»: *Phytophthora ramorum* Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov.;
- 2) «piante sensibili»: vegetali, ad eccezione dei frutti e delle sementi, di *Acer macrophyllum* Pursh., *Aesculus californica* Nutt., *Arbutus menziesii* Pursh., *Arctostaphylos* spp. Adans, *Heteromeles arbutifolia* (Lindley) M. Roemer, *Lithocarpus densiflorus* (H & A), *Lonicera hispidula* (Dougl.), *Quercus* spp. L., *Rhamnus californica* (Esch), *Rhododendron* spp. L., ad eccezione di *Rhododendron simsii* Planch., *Umbellularia californica* (Pursh.), *Vaccinium ovatum* (Hook & Arn) Nutt. e *Viburnum* spp. L.;
- 3) «legname sensibile»: il legname di *Acer macrophyllum* Pursh., *Aesculus californica* Nutt., *Lithocarpus densiflorus* (H & A) e *Quercus* L.;
- 4) «corteccie sensibili»: corteccie isolate di *Acer macrophyllum* Pursh., *Aesculus californica* Nutt., *Lithocarpus densiflorus* (H & A) e *Quercus* L.

⁽¹⁾ GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.⁽²⁾ GU L 116 del 3.5.2002, pag. 16.

Articolo 2

L'introduzione e la propagazione nella Comunità di isolati non europei o europei dell'organismo nocivo sono vietate.

Articolo 3

1. Le piante sensibili e il legname sensibile possono essere introdotti nel territorio della Comunità unicamente se conformi alle misure fitosanitarie di emergenza di cui ai punti 1 e 2 dell'allegato della presente decisione e devono essere sottoposti a ispezione al momento dell'ingresso nella Comunità per individuare l'eventuale presenza di isolati non europei dell'organismo nocivo, conformemente all'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2000/29/CE, e risultare indenni da tale organismo.

2. Le disposizioni di cui ai punti 1 e 2 dell'allegato della presente decisione si applicano unicamente alle piante sensibili e al legname sensibile destinati alla Comunità e originari degli Stati Uniti d'America a partire dal 1° novembre 2002.

3. Le misure stabilite nell'allegato IV, parte A, sezione I, punto 1.3, per quanto riguarda il legname di *Quercus L.*, compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, proveniente dagli Stati Uniti d'America, non si applicano al legname sensibile di *Quercus L.* conforme ai requisiti del punto 2, lettera b), dell'allegato alla presente decisione.

4. A decorrere dal 1° novembre 2002, le piante di *Rhododendron spp.*, ad eccezione di *Rhododendron simsii Planch.*, e *Viburnum spp.*, ad eccezione dei frutti e delle sementi, provenienti da paesi terzi diversi dagli Stati Uniti e introdotte nella Comunità, possono essere trasportate all'interno del suo territorio solo a condizione di essere accompagnate da un passaporto fitosanitario redatto e rilasciato conformemente al disposto della direttiva 92/105/CEE della Commissione ⁽¹⁾.

Articolo 4

Le cortecce sensibili originarie degli Stati Uniti d'America non possono essere introdotte nella Comunità.

Articolo 5

A partire dal 1° novembre 2002, le piante delle specie *Rhododendron spp.*, ad eccezione di *Rhododendron simsii Planch.*, e *Viburnum spp.* (eccetto i frutti e le sementi) originarie della Comunità possono essere trasferite dal loro luogo di produzione solo se soddisfano le condizioni di cui al punto 3 dell'allegato della presente decisione. I produttori di queste piante sono registrati conformemente alle disposizioni della direttiva 92/90/CEE del Consiglio ⁽²⁾.

Articolo 6

1. Gli Stati membri effettuano indagini ufficiali per individuare la presenza dell'organismo nocivo sul loro territorio e determinare eventuali indizi di contaminazione da parte di quest'ultimo.

2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE, i risultati delle indagini di cui al paragrafo 1 sono notificati alla Commissione e agli altri Stati membri entro il 1° novembre 2003.

Articolo 7

Gli Stati membri adeguano, entro il 31 ottobre 2002, le misure da essi adottate per proteggersi dall'introduzione e dalla propagazione dell'organismo nocivo in modo da renderle conformi al disposto della presente decisione e ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 8

La presente decisione sarà riesaminata entro il 31 dicembre 2003.

Articolo 9

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 settembre 2002.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GUL 4 dell'8.1.1993, pag. 22.

⁽²⁾ GUL 344 del 26.11.1992, pag. 38.

ALLEGATO

- 1a. Fatto salvo il disposto dell'allegato III, parte A, punto 2, e dell'allegato IV, parte A, sezione 1, punti 11.1, 39 e 40 della direttiva 2000/29/CE, le piante sensibili originarie degli Stati Uniti d'America sono scortate dal certificato di cui all'articolo 7 o all'articolo 8 della direttiva 2000/29/CE. Tale certificato
- attesta che le piante provengono da zone in cui non è nota la presenza di isolati non europei dell'organismo nocivo; il nome della zona deve essere indicato nel certificato nella casella «Luogo di origine» oppure
 - è rilasciato a seguito di una verifica ufficiale attestante che non è stato osservato alcun segno di presenza di isolati non europei dell'organismo nocivo sulle piante sensibili nel luogo di produzione nel corso di ispezioni ufficiali, inclusi esami di laboratorio di ogni sintomo sospetto effettuati a partire dall'ultimo ciclo vegetativo completo.
- Inoltre, il certificato è rilasciato solo dopo che campioni rappresentativi delle piante prelevati prima della spedizione siano stati esaminati e riconosciuti indenni da isolati non europei dell'organismo nocivo nel corso delle ispezioni. La menzione «Riconosciuto indenne da isolati non europei di *Phytophthora ramorum* Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov.» deve figurare nel suddetto certificato nella casella «Dichiarazione supplementare».
- 1b. Le piante sensibili importate di cui al punto 1a possono essere trasportate all'interno della Comunità solo se sono scortate da un passaporto fitosanitario redatto e rilasciato conformemente al disposto della direttiva 92/105/CEE che attesti che le ispezioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, sono state effettuate.
2. Il legname sensibile originario degli Stati Uniti d'America può essere importato nella Comunità solo a condizione di essere scortato dal certificato di cui all'articolo 7 o all'articolo 8 della direttiva 2000/29/CE, il quale
- attesti che le piante provengono da zone in cui non è nota la presenza di isolati non europei dell'organismo nocivo; il nome della zona deve essere indicato nel certificato nella casella «Luogo di origine» oppure
 - sia rilasciato a seguito di un controllo ufficiale che attesti che il legname è stato privato della corteccia e che
 - è stato squadrato in modo da eliminare completamente la superficie arrotondata, oppure
 - il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, è inferiore al 20 %, oppure
 - il legname è stato disinfettato mediante un adeguato trattamento termico ad aria o ad acqua,oppure
 - nel caso di legname segato con o senza residui di corteccia attaccati, se sia provato da un marchio «Kiln-dried», «KD» o un altro marchio riconosciuto a livello internazionale, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente all'uso commerciale attuale, che tale legname è stato essiccato al forno al fine di portare il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, al disotto del 20 % nel corso del trattamento, effettuato secondo norme adeguate in materia di tempo e temperatura.
3. Le piante delle specie *Rhododendron* spp., ad eccezione di *Rhododendron simsii* Planch., e *Viburnum* spp., eccetto i frutti e le sementi, originarie della Comunità europea, possono essere trasportate a partire dal luogo di produzione solo se sono accompagnate dal passaporto fitosanitario di cui al punto 1 del presente allegato e:
- provengono da zone in cui non è nota la presenza di isolati europei dell'organismo nocivo; oppure
 - nessun segno indicante la presenza di isolati europei dell'organismo nocivo siano stati osservati nelle piante summenzionate nel luogo di produzione successivamente all'ultimo ciclo vegetativo completo nel corso delle ispezioni ufficiali, compresi esami di laboratorio di ogni sintomo sospetto effettuati almeno una volta al momento opportuno durante il periodo di crescita attiva delle piante; oppure
 - qualora la presenza di isolati europei dell'organismo nocivo sia stata constatata nelle piante summenzionate nel luogo di produzione, se siano state applicate adeguate procedure di eradicazione del suddetto organismo, ossia la distruzione almeno delle piante infette e di tutte le piante sensibili situate a meno di 2 metri dalle piante infette e
 - nel caso di tutte le piante sensibili situate in un raggio inferiore a 10 m dalle piante infette e di tutte le altre piante della partita contaminata, se esse sono rimaste nel luogo di produzione e se ispezioni complementari sono state effettuate a due riprese almeno durante i tre mesi successivi alla constatazione, quando le piante sono in pieno periodo di crescita, e se sono state riconosciute esenti dall'organismo nocivo nel corso di queste ispezioni,
 - nel caso di tutte le altre piante sensibili presenti nel luogo di produzione, se esse sono state sottoposte a una nuova ispezione approfondita a seguito della constatazione e riconosciute esenti dall'organismo nocivo.

RETTIFICHE**Rettifica della direttiva 2002/69/CE della Commissione, del 26 luglio 2002, che stabilisce i metodi di campionamento e d'analisi per il controllo ufficiale di diossine e la determinazione di PCB diossina-simili nei prodotti alimentari**

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 209 del 6 agosto 2002)

A pagina 5, titolo, sommario e formula finale a pagina 6:

anziché: «... 26 luglio 2002 ...»,

leggi: «... 30 luglio 2002 ...»;

a pagina 5, secondo visto:

anziché: «..., in particolare l'articolo 1, ...»,

leggi: «..., in particolare gli articoli 1 e 4, ...».
